



DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA
AREA D2 2B 08 - LEGISLATIVO, CONTENZIOSO E CONFERENZA DI SERVIZI

REF NS Prot. n. 217567/09

PROV 59392

Roma, lì

5 MAR 2010

OLIVIERI

Alla Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli
Area Valutazione Impatto Ambientale
SEDE

OGGETTO: Parere in merito alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica per un progetto di prosecuzione di attività estrattiva e di destinazione a discarica per rifiuti inerti (Comune di Velletri – località La Pilara – proponente E.L.M.P. s.r.l. – Registro elenco progetti n. 175/2006).

L'Area Valutazione Impatto Ambientale ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per un progetto di prosecuzione di attività estrattiva e di destinazione a discarica per rifiuti inerti presentato dalla ditta di cui in oggetto.

La struttura in indirizzo, oltre ad allegare gli elaborati di progetto, fa presente che l'area interessata dall'intervento è gravata da vincoli paesaggistici relativi alle aree boscate (parzialmente) ed al Comprensorio dell'Artemisio (interamente).

Dall'esame degli elaborati allegati risulta che il progetto riguarda la prosecuzione dell'attività estrattiva in atto (riferita solamente alle restanti quote di materiale estraibile comprese all'interno delle sagome geometriche di coltivazione autorizzate con la originaria concessione) e la richiesta di destinazione dei volumi cavati a discarica per rifiuti inerti.

Poiché l'attività di cava è già in atto in virtù di relativa autorizzazione di durata ventennale (risalente al 1985), e la ditta ha presentato nel 2005 il suddetto progetto relativo alla prosecuzione della attività estrattiva in atto e alla destinazione a discarica, si tratta di stabilire se è necessario acquisire, per il progetto presentato, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

Innanzitutto il quadro normativo relativo alle attività estrattive in zona vincolata.

L'art. 32 della L.R. n. 17/2004, disciplina attualmente vigente in materia di cave e torbiere, stabilisce che *"nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 24/1998"*.

L'art. 17, comma 3, della L.R. n. 24/1998 prevede che *"le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio"*.

Infine, l'art. 50, comma 5, del P.T.P.R. ripropone immutato il disposto dell'art. 17 della L.R. n. 24/1998 cui è letteralmente identico, fatta eccezione per la norma di riferimento (non più l'abrogata L.R. n. 27/1993 ma la L.R. n. 30/2001).

Dal delineato contesto normativo si possono trarre le seguenti considerazioni.

Come visto, l'impianto legislativo relativo alle attività estrattive svolte in aree vincolate è ispirato al principio di consentire la prosecuzione di quelle già attive secondo le modalità previste nei progetti esistenti.

In prima analisi deve dirsi che le norme in questione, ossia l'art. 17, comma 3, della L.R. n. 24/1998 e l'art. 50, comma 5, del P.T.P.R. legittimano la continuazione delle *"attività di coltivazione di cave"* ubicate in zone su cui siano stati imposti vincoli paesistici ed ambientali successivamente al legittimo inizio dell'attività medesima. Tale legittimazione non riguarda anche altre attività, sebbene connesse, tra cui quelle di discarica.

Inoltre, ed è questo il punto cruciale della questione, la legittimazione è *"secondo i progetti esistenti"*. Ciò significa che solo se il progetto originariamente approvato comprendeva, oltre all'attività estrattiva, anche il recupero ambientale (attuato mediante discarica o altro sistema), sarebbe legittima la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava ed il successivo recupero ambientale secondo le modalità programmate (attività, entrambe, già oggetto di specifica approvazione). Se invece il progetto originariamente approvato riguardava unicamente l'attività di estrazione, è solo tale attività che prosegue a seguito della imposizione del vincolo paesaggistico, mentre l'ulteriore attività volta al recupero ambientale sarà da attuarsi previo specifico progetto che dovrà necessariamente ottenere analoga autorizzazione con specifico nulla osta paesaggistico.

Questa soluzione si spiega in quanto le due attività, se pure connesse sotto un profilo funzionale, sono e restano distinte e diverse. Infatti, l'attività di coltivazione di cava e torbiera, come definita dall'art. 5 della L.R. n. 17/2004, consiste nell'*"attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato"*. La discarica, invece, è un impianto di smaltimento di rifiuti. Esse costituiscono senz'altro due attività distinte; la mera connessione o accessorietà tra le due differenti attività non implica, infatti, che autorizzata l'una, sia implicitamente autorizzata anche l'altra. Altrimenti la successiva attività indirizzata al recupero ambientale, non previamente autorizzata, sarebbe sostanzialmente esente dal vaglio di compatibilità paesaggistica, e ciò in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004.

A ben vedere, l'art. 13 della L.R. n. 17/2004 nel disciplinare il contenuto dell'autorizzazione stabilisce che essa *"ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale"*. Ne deriva che solo se l'autorizzazione rilasciata comprendeva tali profili, le attività possono proseguire senza una ulteriore autorizzazione paesaggistica; se invece

l'originaria autorizzazione non ne comprendeva taluno, è evidente che per l'attività non contemplata sarà necessaria specifica autorizzazione paesaggistica.

Nel caso prospettato, allora, all'attività precedentemente e regolarmente autorizzata (quella estrattiva) se ne affianca una ulteriore e del tutto diversa, sebbene alla prima funzionalmente connessa (quella di discarica). Tale nuova e diversa attività non è stata oggetto di alcun progetto già assentito, e quindi non è mai stata valutata né autorizzata; non si vede pertanto come tale attività di discarica possa godere di una autorizzazione conferita ad una differente attività, ad essa precedente e del tutto dissimile per modalità e caratteristiche.

D'altronde nello stesso Studio di Impatto Ambientale presentato è detto che "Obiettivo del presente S.I.A. è l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale in merito all'opera proposta, che si articola in due attività:


- proseguimento di coltivazione di cava di peperino in essere, ed entro i limiti già autorizzati;
- trasformazione dell'invaso di cava risultante in 'discarica per rifiuti inerti' e ripristino".

Del resto solo la cava è attiva da tempo, non la discarica, che è attività consequenziale ma distinta dalla prima; la presenza della cava non può giustificare l'installazione di ulteriori, sebbene collegate, attività che si pretende siano esonerate da autorizzazione paesaggistica.


Inoltre le ditte lamenta che venga applicato l'art. 50, comma 5, del P.T.P.R., che sarebbe successivo alla data di presentazione della richiesta di compatibilità (la domanda di prosecuzione attività è stata presentata nel luglio 2005, ai sensi della L.R. n. 17/2004). Tale doglianza è priva di risvolti utili in quanto la norma del P.T.P.R. è identica nella formulazione all'art. 17, comma 3, della L.R. n. 24/1998, cui rinvia l'art. 32 della L.R. n. 17/2004, legge, questa, antecedente alla presentazione della richiesta. Quindi, se pure si ritenesse non applicabile al caso concreto l'art. 50 comma 5 del P.T.P.R., esso sarebbe regolato dall'art. 17 della L.R. n. 24/1998, assolutamente identico per forma e contenuto alla norma del Piano Territoriale Paesistico.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area
(Dr. Marina Ajello)



Il Direttore
(Arch. Daniele Iacovone)



L'estensore: SLevante

